



STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL CENTRO SCOLASTICO "NAPOLI EST"

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali

- 1. La comunità educativa del Centro Scolastico "Napoli Est", situato in Via Emanuele Gianturco, 54/b Napoli, ha come obiettivo primario favorire una stretta collaborazione tra tutte le sue componenti al fine di gestire in modo efficiente e conforme alle moderne esigenze sociali stabilite dalla legislazione scolastica italiana, con particolare attenzione alla legge 62/2000 relativa alle Scuole Paritarie. Per conseguire questo obiettivo, è stato istituito il Consiglio di Istituto, un organo unico che sovrintenderà alle attività sia della Scuola Primaria che dell'Istituto Tecnico Economico all'interno dell'Istituto.
- 2. Oltre al Consiglio di Istituto, il Centro Scolastico prevede anche la creazione di vari Organi Collegiali che collaboreranno attivamente per il miglioramento dell'ambiente scolastico. Questi Organi includono la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Interclasse, il Consiglio di Intersezione e il Collegio dei Docenti.
- 3. È importante sottolineare che l'operato di questi Organi Collegiali è regolamentato e disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Statuto, garantendo così un approccio strutturato e organizzato alla gestione delle attività scolastiche ed educative all'interno del Centro Scolastico "Napoli Est".

Art. 2 - Finalità istituzionali

Dato il carattere peculiare dell'Istituto e i suoi obiettivi educativi specifici, è essenziale che qualsiasi azione, iniziativa o decisione presa da parte degli Organi Collegiali sia in armonia con le suddette finalità istituzionali, come delineato nel dettagliato Progetto Educativo dell'Istituto. Questo Progetto Educativo è il fondamento su cui si basa l'intero processo formativo all'interno dell'istituto e serve da guida per tutte le attività educative.

L'Ente Gestore ha l'autorità definitiva per valutare se ci siano eventuali discrepanze tra le azioni dei vari Organi Collegiali e gli obiettivi istituzionali, e ha il compito di prendere le misure necessarie per risolvere eventuali incongruenze. In ultima analisi, l'Ente Gestore è responsabile di garantire che l'Istituto operi in coerenza con le sue finalità fondamentali e che tutte le decisioni prese siano allineate con la missione educativa dell'istituzione.





Capitolo I

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

- 1. Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è costituito da un totale di 8 membri, distribuiti come segue: Componenti di diritto:
 - Il Legale Rappresentante dell'Amministrazione scolastica.
 - Il Coordinatore delle Attività didattiche ed educative.

Componenti eletti:

- Un rappresentante eletto del corpo docente della Scuola Primaria.
- Un rappresentante eletto del corpo docente della Scuola Superiore.
- Un rappresentante eletto dai genitori della Scuola Primaria.
- Un rappresentante eletto dai genitori della Scuola Superiore.
- Un rappresentante eletto dagli Studenti dell'I.T.E. .
- Un rappresentante eletto dal personale ATA.
- 2. I rappresentanti del corpo docente sono eletti tra i membri del Collegio dei Docenti, mentre i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono scelti tra il personale di ruolo o non di ruolo che lavora all'interno dell'Istituto. I genitori degli alunni eleggono i propri rappresentanti o nominano chi ne fa le veci.
- 3. È essenziale che i membri eletti del Consiglio di Istituto provengano dai rispettivi settori (Primaria e Superiore) dei docenti e dei genitori. Tuttavia, una volta eletti, la loro permanenza nel Consiglio non è condizionata da eventuali cambiamenti di settore durante il triennio. In caso di dimissioni o decadenza di un membro (ad esempio, la cessazione dell'impiego per i docenti o l'uscita dell'alunno per i genitori e gli alunni), verrà sostituito da un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, conformemente a quanto stabilito nell'art. 6, comma 2.
- 4. Inoltre, il Consiglio di Istituto può invitare specialisti esterni con compiti medicopedagogici e di orientamento, oltre ad altri esperti esterni, a partecipare alle riunioni a titolo consultivo. Questa decisione può essere presa dal Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, al fine di arricchire il dibattito e le decisioni prese nell'ambito dell'Istituto.





Art. 4 - Attribuzioni

- 1. Il Consiglio di Istituto, fermo restando il ruolo specifico dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse e Intersezione, detiene l'autorità deliberativa riguardante l'organizzazione e la pianificazione della vita e delle operazioni dell'Istituto, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
 - 2. Il Consiglio di Istituto ha le seguenti responsabilità e compiti:
- Nella sua prima sessione, procede all'elezione, tramite voto segreto, del Presidente e del Vice-Presidente, entrambi scelti tra i rappresentanti dei genitori, con una maggioranza assoluta nelle prime due votazioni e una maggioranza relativa nella terza.
- Nella sua prima sessione, designa una Giunta Esecutiva composta secondo quanto stabilito nell'articolo 9.
- Approva le linee guida generali del Piano dell'Offerta Formativa (POF) in relazione alle attività delle scuole che operano nell'ambito dell'Istituto, conformemente alle finalità fondamentali del Progetto Educativo.
- Approva il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, come previsto dall'articolo 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99).
- Formula un regolamento interno che disciplina la routine quotidiana dell'Istituto, incluso il funzionamento della biblioteca e l'uso delle risorse culturali, didattiche e sportive. Tale regolamento include anche criteri relativi alla sorveglianza degli studenti durante l'ingresso, il periodo di permanenza a scuola e l'uscita, nonché linee guida per la gestione delle questioni legate alla privacy e le modalità di partecipazione del pubblico alle sessioni del Consiglio.
- Fornisce proposte e/o pareri riguardo ai criteri per la programmazione e l'esecuzione delle attività extracurriculari, delle attività interscolastiche e delle escursioni didattiche.
- Modifica il calendario scolastico per rispondere alle specifiche esigenze ambientali, in linea con le disposizioni del regolamento sull'autonomia.
- Favorisce legami e collaborazioni con altre istituzioni scolastiche allo scopo di scambiare informazioni ed esperienze, oltre a intraprendere eventuali iniziative di cooperazione.
- Promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare valore educativo.
- Definisce, in base alle proposte del Collegio dei Docenti, le modalità e i criteri per la gestione delle relazioni con le famiglie e gli studenti, assicurando una comunicazione scuola-famiglia efficace.





- Regola, sostiene o promuove iniziative di assistenza che possono essere avviate dall'Istituto.
- Fornisce indicazioni all'amministrazione dell'Istituto per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di attrezzature tecnico-scientifiche, materiale didattico, multimediale e risorse bibliotecarie, tra cui audiovisivi e prodotti multimediali.
- Contribuisce con suggerimenti relativi ai criteri generali per la formazione delle classi e l'adattamento dell'orario delle lezioni e di altre attività scolastiche alle condizioni dell'ambiente.
 - Esprime un parere sull'andamento generale, sia didattico che amministrativo, dell'Istituto.

Art. 5 - Ruoli del Presidente e del Segretario

- 1. Nella sua prima riunione, il Presidente del Consiglio di Istituto (C.I.) incarica un membro del Consiglio stesso di svolgere il ruolo di Segretario.
- 2. Il compito principale del Segretario è quello di redigere i verbali delle riunioni e di assicurare che vengano pubblicati in conformità con quanto stabilito nell'articolo 7, comma 7.
- 3. Il Presidente ha la responsabilità di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Istituto. Inoltre, è incaricato di definire l'ordine del giorno in base alle proposte ricevute e alle direttive provenienti dalla Giunta Esecutiva. Il Presidente rappresenta il Consiglio presso l'Ente Gestore e gli altri organi collegiali.
- 4. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato a presenziare o sia assente, le sue responsabilità sono automaticamente trasferite al Vice-Presidente.
- 5. Qualora il Presidente decida di dimettersi o perda il proprio status di rappresentante, il Consiglio procederà a una nuova elezione per designare un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata del Mandato del Consiglio di Istituto e Decadenza dalle Cariche

- 1. Il Consiglio di Istituto rimane in carica per un periodo di tre anni e continua a esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 2. I membri del Consiglio di Istituto decadono automaticamente dalle loro cariche elettive se, per qualsiasi motivo, perdono la loro appartenenza alle componenti scolastiche.
- 3. Nel caso dei genitori degli alunni, la decadenza dalle cariche elettive avviene il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei loro figli.
- 4. Se i figli dei genitori rappresentanti perdono la loro qualità di studenti per motivi che non sono legati all'ottenimento del titolo di studio, i genitori decadono dalle loro cariche elettive a





partire dalla data in cui i loro figli perdono lo status di studente. Tuttavia, essi possono mantenere la carica solo se iscrivono un altro figlio nella stessa scuola per l'anno scolastico successivo.

- 5. I Consiglieri che durante il loro mandato perdono i requisiti per i quali sono stati eletti o che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive saranno sostituiti dal rappresentante di categoria e settore che, nella votazione precedente, ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Se non ci sono candidati disponibili, i posti vacanti devono essere coperti attraverso elezioni suppletive.
- 6. Le elezioni suppletive devono essere programmate di norma all'inizio dell'anno scolastico successivo al termine delle liste elettorali esistenti, contemporaneamente alle elezioni annuali dei rappresentanti di classe.
- 7. Il Consiglio di Istituto può continuare a operare anche se alcuni membri sono decaduti dalle cariche per mancanza di requisiti, a condizione che ci siano almeno tre membri in carica, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 7 - Convocazioni, Ordini del Giorno, Riunioni e Delibere

- 1. Il Consiglio di Istituto è tenuto a riunirsi almeno una volta in ogni quadrimestre durante l'anno scolastico, in spazi diversi dalle aule didattiche e in orari che non coincidano con le lezioni.
- 2. La data e l'orario delle riunioni sono decisi alla fine dell'ultima riunione precedente, con il Presidente che garantisce che la convocazione giunga ai Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata. In situazioni di emergenza, il Presidente può convocare una riunione "ad horam" e utilizzare qualsiasi mezzo per notificare la convocazione.
- 3. Le proposte per l'ordine del giorno di ciascuna riunione devono essere presentate al Presidente della Giunta Esecutiva almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.
- 4. Il Presidente del Consiglio di Istituto invia ai consiglieri un elenco completo dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione, insieme alla convocazione. Una copia della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere affissa nella bacheca dell'Istituto e pubblicata nell'albo delle delibere del Consiglio di Istituto della scuola, sempre entro lo stesso periodo.
- 5. Nel caso in cui l'ordine del giorno includa la discussione di un documento specifico, una copia di tale documento deve essere fornita ai Consiglieri insieme alla convocazione.
- 6. Per garantire la validità delle riunioni del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- 7. Le decisioni del Consiglio di Istituto sono prese con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.





8. Le votazioni sono segrete quando si tratta di eleggere le cariche di Presidente, Vice-Presidente e membri della Giunta Esecutiva o quando si vota su questioni relative a persone. In tutti gli altri casi, la votazione avviene per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non richieda una votazione segreta.

Art. 8 - Trasparenza delle Sedute del Consiglio di Istituto

- 1. Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte agli elettori delle diverse componenti rappresentate all'interno del Consiglio stesso.
- 2. Le modalità di ammissione del pubblico alle riunioni del Consiglio di Istituto sono stabilite dal Consiglio stesso nel proprio regolamento. Queste modalità tengono conto della verifica del titolo di elettore, della capienza e dell'idoneità dei locali disponibili e delle altre norme necessarie per garantire un'informazione tempestiva e un'organizzazione ordinata delle riunioni.
- 3. Nel caso in cui il comportamento del pubblico ostacoli il regolare svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e deliberazione, il Presidente ha il potere di sospendere la seduta e di riprenderla in forma non pubblica.
- 4. Il pubblico non è ammesso alle riunioni del Consiglio di Istituto quando si discutono questioni che riguardano specifiche persone.
- 5. Le decisioni del Consiglio di Istituto, riportate in forma sintetica, vengono esposte nella bacheca dell'Istituto e pubblicate nell'albo delle delibere del Consiglio di Istituto della scuola.
- 6. Gli atti relativi a singole persone non sono soggetti a pubblicazione nell'albo, a meno che non vi sia una richiesta contraria da parte dell'interessato.
- 7. Si osservano inoltre le disposizioni in merito all'accesso ai documenti amministrativi, conformemente a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

Art. 9 - Incontri Congiunti dei Diversi Organi Collegiali

- 1. Su iniziativa del rappresentante dell'Ente Gestore, previo accordo con il Presidente del Consiglio d'Istituto, è possibile organizzare incontri congiunti dei vari Organi Collegiali al fine di discutere e prendere decisioni su questioni di interesse comune relative agli aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.
- 2. Questi incontri congiunti seguono un protocollo simile a quello delle riunioni del Consiglio di Istituto e sono presieduti dal rappresentante dell'Ente Gestore. In apertura di riunione,





il rappresentante dell'Ente Gestore nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle discussioni e delle decisioni prese durante l'incontro.

Capitolo II

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 10 - Composizione e Durata della Giunta Esecutiva

- 1. La Giunta Esecutiva (G.E.) è formata da una squadra eterogenea di membri, presieduta dal Dirigente scolastico e assistita da un Segretario dell'Istituto che assume il ruolo di Segretario di Giunta. Completano la composizione due membri eletti dal Consiglio di Istituto, uno dei quali è un docente e l'altro un genitore.
- 2. Il Legale Rappresentante della Scuola ha il diritto di partecipare alle riunioni della G.E. ogni volta che all'ordine del giorno sono presenti questioni di natura economica e amministrativa, o quando il Presidente della G.E. considera la sua presenza necessaria.
- 3. La durata in carica della Giunta Esecutiva è di tre anni. In caso di dimissioni anticipatamente comunicate, perdita dei requisiti necessari o tre assenze consecutive non giustificate, il Consiglio di Istituto procederà alla nomina di un sostituto conformemente a quanto stabilito nell'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.

Art. 11 - Competenze della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è responsabile della preparazione degli argomenti da presentare al Consiglio di Istituto, fornendo dettagliate richieste e relazioni. Questo processo non preclude il diritto del Consiglio stesso di iniziativa, e la Giunta Esecutiva collabora attivamente nell'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio. I Consiglieri di Istituto che desiderano proporre argomenti da includere nell'ordine del giorno delle riunioni del C.I. devono inviarli in modo tempestivo al Presidente della Giunta, in conformità con quanto previsto nell'articolo 7, comma 3, del presente Statuto.

Art. 12 - Riunioni e Decisioni della Giunta Esecutiva

- 1. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono ritenute valide solamente quando sono presenti il Presidente e almeno due dei suoi membri.
- 2. Le decisioni prese dalla Giunta Esecutiva sono basate sulla maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, il voto del Presidente ha la precedenza.





3. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono aperte al pubblico. Un verbale dettagliato delle riunioni deve essere compilato dal Segretario.

Capitolo III

CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE

Art. 13 - Composizione dei Consigli di Interclasse e di Classe

- 1. I Consigli di Interclasse, nella Scuola Primaria, e i Consigli di Classe, nella Scuola Superiore, sono costituiti da tutti i docenti delle rispettive classi e da un rappresentante dei genitori eletto per ciascuna classe coinvolta, in conformità con quanto stabilito dal D.P.R. 31/05/1974, n. 416.
 - 2. Ne fanno parte anche i docenti di sostegno che lavorano con le classi interessate.
- 3. La presidenza dei Consigli di Interclasse e di Classe è affidata al Dirigente scolastico o, in casi specifici, al Vice-Dirigente o a un docente designato tra i membri dei Consigli stessi.
- 4. La funzione di Segretario dei Consigli di Classe e di Interclasse è assegnata dal Dirigente a uno dei docenti che fa parte del Consiglio stesso.

Art. 14 - Funzioni e Competenze dei Consigli di Interclasse e di Intersezione

- 1. I Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono regolarmente almeno una volta per ogni quadrimestre, in orari che non coincidono con le lezioni in corso.
- 2. Questi organi hanno il compito di elaborare proposte da sottoporre al Collegio dei Docenti in merito all'azione educativa e didattica, alla selezione dei libri di testo e all'implementazione di iniziative sperimentali. Inoltre, promuovono e facilitano l'interazione tra docenti, genitori e studenti. Si pronunciano anche su altre questioni rientranti nella loro sfera di competenza, come previsto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché dalle leggi e dai regolamenti pertinenti.
- 3. Le responsabilità riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle attività didattiche, così come quelle relative alla valutazione periodica e finale degli studenti, sono assegnate al Consiglio di Classe e di Interclasse, con la partecipazione diretta dei soli docenti.





Capitolo IV

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 15 - Composizione e Incontri del Collegio dei Docenti

- 1. Il Collegio dei Docenti Unitario è composto da tutto il personale insegnante che opera nei vari livelli di istruzione (Scuola Primaria e Secondaria) ed è presieduto dal Dirigente scolastico dell'Istituto.
- 2. Per necessità organizzative e didattiche, vengono istituiti due Collegi dei Docenti separati, uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria.
- 3. All'interno del Collegio dei Docenti sono inclusi anche i docenti di sostegno che hanno responsabilità co-titolari nelle classi del circolo o dell'istituto.
- 4. Il Dirigente Scolastico designa un docente come Segretario, incaricato di redigere il verbale di ogni riunione.
- 5. Il Collegio dei Docenti si riunisce all'inizio di ciascun anno scolastico e successivamente in base alle necessità individuate dal Dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Collegio si svolgono in orari che non interferiscono con le lezioni.

Art. 16 - Funzioni e Competenze del Collegio dei Docenti

- 1. Il Collegio dei Docenti è investito di potere decisionale riguardo al funzionamento didattico dell'Istituto e svolge le seguenti funzioni:
- Elabora il Piano dell'Offerta Formativa, basandosi sugli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e in linea con il Progetto Educativo. Questo comprende la programmazione delle attività didattiche ed educative, cercando di adattare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e promuovendo la collaborazione tra le discipline.
- Propone al Dirigente scolastico la formazione e la composizione delle classi, la pianificazione dell'orario delle lezioni e l'organizzazione delle altre attività scolastiche, rispettando le direttive generali stabilite dal Consiglio d'Istituto e la legislazione vigente sull'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Effettua una valutazione periodica delle attività didattiche per garantirne l'efficacia in relazione agli obiettivi previsti e suggerisce eventuali miglioramenti.
- Gestisce l'adozione dei libri di testo, previa consultazione con il Consiglio di Interclasse o di Intersezione.





- Promuove e attua iniziative sperimentali conformi alle normative sull'autonomia scolastica.
 - Organizza attività di formazione per il personale docente dell'istituto.
 - Pianifica e implementa iniziative per il supporto degli studenti con disabilità.
 - Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto attraverso votazione segreta.
- Designa i docenti incaricati di collaborare con il Dirigente Scolastico, uno per la Scuola Superiore e uno per la Scuola Primaria.
- Esamina e cerca soluzioni per i casi di scarso rendimento o comportamenti irregolari degli studenti, su segnalazione dei docenti della classe e con il coinvolgimento degli specialisti presenti nella scuola con responsabilità mediche, socio-psico-pedagogiche o di orientamento.
- Fornisce pareri in merito alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente in casi di particolare urgenza, in conformità agli articoli 468 e 506 del D.Lgs. 297/1994.
- Esprime pareri riguardo agli aspetti didattici delle iniziative di educazione alla salute, conformemente all'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
- Delibera su altre questioni assegnate alla sua competenza dal D.Lgs. 297/1994, dalle leggi e dai regolamenti.
- 2. Nel processo decisionale, il Collegio dei Docenti prende in considerazione le eventuali proposte e pareri dei Consigli di Interclasse e di Intersezione.

Capitolo V Assemblea dei Genitori

Art. 17 - Partecipazione dei Genitori e Assemblee

- 1. I genitori degli studenti delle scuole di ogni livello possono riunirsi in assemblea presso gli edifici scolastici per discutere questioni di interesse generale relative alla scuola o alle classi frequentate dai loro figli, in conformità con le disposizioni seguenti.
- 2. Le assemblee dei genitori possono essere organizzate a livello di classe o dell'intero istituto scolastico.
- 3. I rappresentanti di classe e i membri del Comitato dei Genitori costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, presieduto da un genitore designato dal dirigente scolastico.





- 4. L'assemblea di classe viene convocata almeno due volte all'anno dai docenti della classe stessa. Può anche essere convocata in qualsiasi momento su richiesta di un genitore rappresentante di classe, a condizione che tale richiesta abbia il sostegno di almeno il 30% dei genitori della classe.
- 5. L'assemblea dell'intero istituto scolastico è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori, a condizione che tale richiesta sia supportata da almeno il 20% dei genitori dell'istituto.
- 6. Il dirigente scolastico autorizza la convocazione delle assemblee e i promotori devono comunicarla per iscritto ai genitori della classe o dell'istituto almeno 8 giorni prima dell'assemblea, specificando anche l'ordine del giorno.
- 7. L'assemblea di classe (se convocata su richiesta dei genitori della classe) è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe, mentre l'assemblea dell'istituto è presieduta dal Presidente del Comitato dei Genitori.
- 8. Le assemblee si svolgono negli edifici scolastici in orari diversi da quelli delle lezioni. La data e l'orario di ciascuna assemblea devono essere concordati con il dirigente scolastico, il quale deve essere informato anche sull'ordine del giorno.
- 9. Alle assemblee possono partecipare il dirigente scolastico e, nel caso delle assemblee di classe convocate su richiesta dei genitori, i docenti della classe coinvolta.
- 10. Dei verbali delle assemblee convocate su richiesta dei genitori delle classi o dell'istituto deve essere redatto un breve resoconto che includa l'ordine del giorno proposto, i punti discussi e le decisioni prese. Questi verbali, in forma riassunta, devono essere affissi nella bacheca della scuola e pubblicati sul sito web dell'istituto.
- 11. I verbali devono anche essere comunicati al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

Capitolo VI

ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 18 - Elettorato e Candidature

- 1. Il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti negli organi collegiali, come stabilito dal presente Statuto, spetta esclusivamente ai membri delle categorie corrispondenti che partecipano a tali organi.
- 2. Il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali è riservato ai genitori degli alunni (padre, madre o chi esercita la potestà genitoriale).
- 3. Un elettore che appartiene contemporaneamente a diverse categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ciascuna categoria di cui fa parte.





- 4. L'appartenenza a differenti gradi di istruzione conferisce il diritto di partecipare attivamente alle elezioni all'interno di ciascun tipo di scuola. Tuttavia, il diritto di essere candidato è limitato a una sola delle liste.
- 5. Per ciascun tipo di scuola e per ciascuna categoria viene compilata una lista unica contenente i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

Art. 19 - Procedura delle Elezioni

Le modalità e le norme specifiche per l'esercizio del diritto di voto sono stabilite da una Commissione Elettorale dedicata, nominata dal dirigente scolastico con anticipo sufficiente per garantire la corretta organizzazione delle operazioni elettorali.

Art. 20 - Interpretazione, Integrazione e Modificabilità dello Statuto

- 1. Nel caso di dubbi sull'interpretazione del presente Statuto o nella presenza di lacune normative, l'organo competente per fornire chiarimenti o proporre integrazioni è il Consiglio di Istituto. Questo deve, in anticipo, sottoporre le sue valutazioni alla Giunta Esecutiva.
- 2. Il presente Statuto può essere soggetto a modifiche su richiesta di almeno 1/5 degli elettori, tra genitori, docenti e personale non docente, o su richiesta di almeno 1/5 dei membri del Consiglio di Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore, indicando la norma da modificare o introdurre, e fornendo una breve motivazione della richiesta.
- 3. Il Dirigente scolastico condivide la richiesta con tutti i membri del Consiglio di Istituto, i quali esprimono il loro parere in una successiva riunione congiunta. Successivamente, si procede alla votazione per l'approvazione o il respingimento della richiesta di modifica.

Art. 21 - Vigore dello Statuto

- 1. Il presente Statuto, proposto dalla Giunta Esecutiva, discusso ed approvato dal Consiglio di Istituto (o in riunione congiunta dei vari Organi Collegiali vedi per coerenza l'Articolo 8), entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
- 2. Sarà portato a conoscenza di tutte le componenti della Comunità scolastica mediante la sua pubblicazione sull'albo delle delibere del Consiglio di Istituto della scuola, nonché sul sito internet dell'Istituto stesso.

Napoli, 29 ottobre 2022

II C.A.D.E